

Il Consiglio Universitario Nazionale

VISTO il decreto legislativo 17 agosto 1999, n.368 e, in particolare, l'art. 20, così come modificato dall'art.21 del decreto legge 12 settembre 2013 n.104, convertito in legge 8 novembre 2013 n.128 e dall'art.15 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90,convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114;

VISTO il decreto ministeriale 1 agosto 2005 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.258 del 5 novembre 2005, recante "Riassetto delle scuole di specializzazione di area sanitaria" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.M. 17 febbraio 2006 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.118 del 23 maggio 2006 che ha modificato il D.M. 1 agosto 2005 inserendo la tipologia di scuola "medicina d'emergenza-urgenza" nella Classe medicina clinica generale

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";

VISTO il decreto ministeriale 29 luglio 2011 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.203 del 1° settembre 2011 "Determinazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all'articolo 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240";

VISTO l'art.15 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n.114;

VISTO il parere del Consiglio Universitario Nazionale (CUN), reso nell'adunanza del 16 dicembre 2014;

Visto il Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015 n. 68 "Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria"

Visto il DI 402/2017 "Decreto interministeriale recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria"

Visto l'art. 12 del c.d. decreto Calabria di recente approvato alla Camera dei deputati, e recante all'art. 12 "Disposizioni sulla formazione in materia sanitaria e sui medici di medicina generale"

Il CUN

Considerato quanto previsto nel decreto legge n. 35 del 30.04.2019" secondo cui *"Vengono ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario i medici in formazione specialistica nonché i medici veterinari iscritti all'ultimo anno e, qualora abbia durata quinquennale, al penultimo anno del relativo corso.... Inoltre, le Aziende sanitarie potranno procedere, fino al 31 dicembre 2021, all'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative, degli specializzandi che verranno inquadrati con qualifica dirigenziale.*

Gli specializzandi assunti ai sensi del presente comma sono inquadrati con qualifica dirigenziale e al relativo trattamento economico, proporzionato alla prestazione lavorativa resa e commisurato alle attività assistenziali svolte, sono applicate le disposizioni del Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale della dirigenza medica e veterinaria del Servizio sanitario nazionale. Questi svolgeranno attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e autonomia raggiunto e correlato all'ordinamento didattico di corso, alle attività pratiche professionalizzanti nonché al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato. Gli specializzandi, per la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato, restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e la formazione specialistica sarà a tempo parziale. Con specifici accordi tra le Regioni e le Università interessate verranno definite le modalità di svolgimento della formazione specialistica a tempo parziale e delle attività formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione. La formazione teorica competerà alle Università. La formazione pratica è svolta presso l'azienda sanitaria o agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico”.

Il CUN rileva

che ai fini di una adeguata formazione, così come definito nel DI 68/2015 e nel DI 402/2017, l'inserimento dei presidi ospedalieri e delle strutture territoriali del Servizio sanitario nazionale nella rete formativa delle specializzazioni mediche non può prescindere dalla valutazione del possesso dei requisiti strutturali e di qualità di cui al provvedimento indicato all'art 3 comma 3 relativo a requisiti e standard del DI 68/2015;

che la rete formativa, oltre a dover essere definita su base regionale o interregionale, in base a specifici Accordi o Protocolli di Intesa promossi dalle Università interessate, deve rispondere a criteri qualitativi e quantitativi definiti nel DI 68/2015 e 402/2017 e adeguati a fornire una qualificata formazione, secondo i piani formativi deliberati dal Consiglio della Scuola;

che, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 38, comma 3, del d.lgs. n. 368/1999, lo specializzando inserito nella rete formativa assume progressiva responsabilità durante il percorso formativo, e che tale responsabilità deriva dalle competenze acquisite e certificate dal tutor indicato dal Consiglio della Scuola;

che in ogni caso lo specializzando non può essere impiegato in autonomia nella assunzione di competenze di natura specialistica, ma necessita di un costante affiancamento da parte del tutor che è il principale responsabile degli atti medici svolti dallo specialista in formazione;

Il DDL n°35 del 30 aprile 2019, qualora approvato in via definitiva, interromperebbe il percorso formativo dei futuri specialisti con prevedibili ricadute negative sulla qualità dell'assistenza sanitaria, fino ad oggi universalmente riconosciuta come una delle migliori al mondo, e inevitabili e pesanti conseguenze negative per la salute dei cittadini.

Il CUN chiede

al Sig, Ministro il Suo autorevole intervento affinché venga stralciato l'art. 12 del DL n°35 del 30 aprile 2019 relativamente a quanto attiene alle Specializzazioni Mediche

Ciò a garanzia di una formazione sanitaria di elevata qualità, che deve rimanere in capo all'Università, per evitare percorsi formativi sviluppati senza definiti criteri di qualità a spese della salute dei cittadini per inadeguatezza in termini di diagnosi e cura.